



APPUNTI LUISS

Appunti di Storia del Diritto

Lezioni tenute nel Corso C

A.R.

INTRODUZIONE

DIRITTO = LEGGE, che si coglie nel comando del legislatore (NORMA), come personaggio che possiede un'autorità superiore.

Tutta via tale definizione può risultare inesatta, poiché non è stato così nel corso dei secoli.

Produrre diritto: creare diritto dal nulla, a seguito di un'attività produttiva che spetta agli organi istituzionali.

LE NORME GIURIDICHE NON COINCIDONO CON LA LEGGE, questa è un'idea riduttiva.

L'autorità legittima crea il diritto e lo impone ai consociati: il diritto allora è visto come qualcosa che piove dall'alto (idea fortemente radicata in Europa)

Il diritto inoltre è applicato a tutti seguendo un il concetto di UGUAGLIANZA, di cui fu propulsore la rivoluzione francese. Si parla perciò di ILLUMINISMO GIURIDICO, attraverso cui si arriva ad una SEMPLIFICAZIONE e RAZIONALIZZAZIONE del DIRITTO.

Gli illuministi:

- Pensavano ad una società ben organizzata dal punto di vista giuridico;
- Desideravano un diritto semplice, scritto in modo semplice, che fosse ben conosciuto da tutti, così che un cittadino alfabetizzato potesse capire a grandi linee il contenuto di una legge.
- Vedevano nel giurista qualcosa di dannoso, una figura del passato in grado di complicare la vita del cittadino: gli illuministi affermano che non vi è più bisogno degli avvocati nella fase estrema della rivoluzione. Napoleone affermerà che i giuristi ci devono essere ma il meno possibile: compie dunque una campagna contro i giuristi che prima erano visti un po' come degli stregoni, dei mediatori essenziali, ma ora per gli illuministi non c'è alcun bisogno di mediare il diritto.
- Volevano un diritto prodotto da un'autorità preposta;
- Volevano adottare criteri nuovi
- Volevano un diritto UFFICIALE diverso di quello dell' ANCIEN REGIME (consuetudine)

ELEMENTI DELLA CONSUETUDINE: (VEDI ANCHE LIBRO DI DIRITTO E DIZIONARIO SCARICATO)

- ELEMENDO OGGETTIVO: elemento della DIUTURNITAS, cioè della durata lunga "si fa così da sempre"
- ELEMENTO SOGGETTIVO: elemento della OPINIO IURIS AC NECESSITATIS, quando esiste un convincimento che comportandosi in un certo modo, indicato dalla consuetudine, si agisce necessariamente nel bene/giusto.

La consuetudine è il prodotto della società stessa, è la sua immagine. Non è costruita per rispondere ad ideali astratti, ma riflettevano la società che si basava su principi di DISUGUAGLIANZA.

GLI ILLUMINISTI CRITICANO OGNI ASPETTO SOCIALE E GIURIDICO.

Ritenevano che le regole consuetudinarie-giuridiche fossero estremamente caotiche e difficili da conoscere.

Le consuetudini tramandate oralmente potevano sfuggire facilmente. Andavano bene, forse, per una società piccola, ma in una grande società il diritto si perde, mentre gli illuministi manifestano l'esigenza di una certezza del diritto.

IL DIRITTO DEVE ESSERE CHIARO E PORTATO A CONOSCENZA DEI DESTINATARI.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

CONSUETUDINE:

- Ingiusta
- Irrazionale
- Complicata

A chi spetta occuparsi di diritto?

Il diritto deve consolidare la società o trasformarla?

1804 **CODICE CIVILE DI NAPOLEONE**, che ha le idee chiare su come fare una raccolta di leggi. Si tratta del primo codice civile moderno. Il Code civile de frances è tuttora presente in francia vigente per i 4/5.

Il codice civile napoleonico rappresenta una svolta cruciale del diritto europeo e mondiale. Esso voleva rappresentare da solo tutto il diritto civile.

Le altre fonti-strumenti del diritto (es: DIRITTO ROMANO, CONSUETUDINI, STATUTI o LEGGI LOCALI), da questo momento in poi non debbono più esistere.

Se prima era ammesso un pluralismo giuridico ora non è più ammesso.

Si tende alla riduzione estrema delle fonti del diritto e non alla loro pluralità.

Il codice di Napoleone fu fortemente voluto dall'illuminismo europeo.

Il codice di Napoleone, il cui potere fu legittimato, rappresenta un forte strumento di potere politico. Il diritto infatti fornisce al suo produttore un grande potere.

FORTE STATUALISMO DEL DIRITTO: in quanto il diritto è prodotto dallo Stato

SITUAZIONE A QUO: IMPERO ROMANO (situazione da cui si parte)

SITUAZIONE AD QUEM: RIVOLUZIONE FRANCESE (indica verso dove si va)

Regime napoleonico è un regime di comunione legale. Napoleone è erede della rivoluzione francese, che è il momento culminante di un lungo processo.

Nasce:

- COSTITUZIONE: legge fondamentale programmatica che enuncia i due capisaldi del governo di uno Stato:
 - LA SEPARAZIONE DEI POTERI (Montesquieu)
 - I DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO: enunciazione chiara, si passa dalla definizione di suddito a quella di cittadino. (in tutta Europa esclusa l' Inghilterra)
- CODICE: modello vincente, adottato da moltissimi paesi europei con un'enorme diffusione. TRIONFO DEL POSITIVISMO GIURIDICO. Il diritto è prodotto da un'autorità con potere di produrlo e imporlo. *Positum* = diritto posto e imposto dall'autorità.

Riduzione estrema di altre fonti di produzione del diritto, che diviene:

- Autoritario;
- Scritto;
- Solidizzato;

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

- Conosciuto - conoscibile;

I codici e le costituzioni ebbero un grande successo nel 1800 (unica esente l'Inghilterra).

COSTITUZIONE SU MODELLO FRANCESE: testo unico scritto di getto in un' unica occasione e solennemente enunciato.

COSTITUZIONE INGLESE: viene fuori da un percorso che parte dalla CARTA MAGNA e arriva fino alla restaurazione.

La storia del diritto relativizza il diritto: il codice è solo una delle soluzioni, non l'unica.

RADICATA TENDENZA TRA 1800 E 1900 alla posizione del POSITIVISMO GIURIDICO.

Si assiste ad un fortissima reazione contro la codificazione: STORICISMO GIURIDICO: parte in Germania, con la restaurazione e manifesta una controtendenza rispetto alla codificazione scontrandosi con il positivismo giuridico.

Essi affermano:

- ✓ Il diritto non può essere semplice, ma necessariamente complicato. Inoltre esso non è semplificabile all'infinito poiché altrimenti diverrebbe inutile.
- ✓ Si deve capire l'evoluzione storica del diritto. Savigny Carlo Federico (teorico dello storicismo giuridico) afferma che il codice è un errore poiché il diritto, come una lingua si evolve impercettibilmente generazione per generazione. Essendo quindi impossibile fissare il diritto in una forma stabilita e immutabile, il codice diventa irrazionale, poiché si pone proprio questo obiettivo. Con il codice civile il diritto si snatura.
- ✓ Deve esserci più spazio per gli interpreti del diritto (giuristi, specialisti)
- ✓ Il diritto è "spirito del popolo", non si impara nelle scuole ma vivendo all'interno della società, in quanto il diritto è specchio della società. Per gli aspetti più complessi del diritto serve l'intervento dei giuristi (scienziati del diritto, professori nelle università)

Con la caduta dell'impero romano, venendone meno l'assetto, si ramificano/sviluppano un numero infinito di fonti del diritto che si affiancano al diritto romano. Si tratta di nuove forme del diritto (consuetudini locali) proprie dei popoli germanici invasori.

INCONTRO SCONTRO TRA DUE CIVILTÀ' GIURIDICHE DIVERSE:

| DIRITTO DELLE POPOLAZIONI GERMANICHE (GERMANESIMO) | DIRITTO DELLA POPOLAZIONE ROMANA (ROMANESIMO) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Consuetudini orali, il diritto è tramandato • Popolo nomade con un sistema economico primitivo e dalle esigenze (amministrative) più modeste: diritto elementare, costituito da poche antichissime regole fondamentali. • Non esiste un principio autoritario del diritto, che invece viene fuori dalla società stessa (la consuetudine è una FICTIO IURIS: non è vero che si fa da sempre così, certe regole sono proprie di una popolazione e non è detto che quel diritto sia stato applicato anche dagli antenati più lontani oppure dalle popolazioni precedenti. Vedi allegato) il diritto di impara quindi "succhiando il latte materno", vivendo nella società. • Concezione del diritto tipica delle popolazioni arretrate, piuttosto piccole e con uno sviluppo quasi | <ul style="list-style-type: none"> ○ Tante fonti: <i>quod principi placuit, legis habet vigorem (PRINCIPIO STATUALISTICO)</i> ○ Società raffinatissima, articolata e complessa: traffici, commerci, attività bancaria danno origine alle norme ○ Distinzione ben netta tra PROPRIETA', POSSESSO e DETENZIONE ○ Esistono i giuristi: elaborano schemi giuridici, spiegano cosa sia il diritto ○ Idea potestativa, autoritaria del diritto/ statualistica. ○ IDEA POLITICA NON CONSERVATRICE, Roma passa a diverse forme di governo trasformando continuamente le sue strutture. ○ IDEA DELLA TERRITORIALITA': il diritto romano è di coloro che fanno parte dell'impero, non guarda |

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

| | |
|---|---------------------------------|
| <p>nullo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tratta di società militari, tutti erano uguali in quanto guerrieri. Tutti i guerrieri erano titolari di diritti giuridici e politici (egualitarismo tra appartenenti al gruppo di chi poteva portare le armi: ARIMANNI, a cui sottoposte erano però le donne, i servi liberi, gli ALDIONES. Vedi allegato) • Vigeva la situazione di fatto in caso di possesso (RELAZIONE MATERIALE CON LA COSA, CHE E' MIA IN QUANTO NE FACCIO USO, CI STO SOPRA, NEL CASO DI UN TERRENO ANCHE SE NON NE HO LA PROPRIETA') • Non esistono i giuristi: il diritto è elementare, orale, consuetudinario e si applica solo a coloro che fanno parte di quella società, solo per chi appartiene al gruppo dei liberi. Il diritto è nella • degli anziani. • Il diritto non è un comando ma una consuetudine. IDEA SPONTANEISTICA DEL DIRITTO. • IDEA POLITICA CONSERVATRICE (anche il diritto non ha necessità di venir riformato. IDEA DELLA PERSONALITA' DEL DIRITTO: è il re che conserva le consuetudini. • Quella germanica è un'impostazione propria gerarchia. Il re è il capo dei guerrieri, ma non esercita una potestà normativa. Egli comanda dal punto di vista TECNICO-MILITARE e può chiarire meglio quali siano le consuetudini vigenti. NON CREA MA CONSOLIDA UN DIRITTO Già PREESISTENTE. • I guerrieri costituiscono l'embrione di un'aristocrazia: sono coloro che si trovano più vicini al re. | <p>all'idea di personalità.</p> |
|---|---------------------------------|


PERSONALITA' DEL DIRITTO(no territorialità):

non applicabile a chi appartiene ad un territorio, ma che dipende dalla natura di ognuno. Si tratta di una distinzione di tipo culturale e non territoriale. I romani seguono solo il diritto del loro popolo e così le genti germaniche. "Il diritto è l'ombra che segue il guerriero": principio di rispetto della diversità altrui. Ognuno segue le sue leggi.


Romani, ostrogoti, longobardi: ognuna di queste popolazioni segue il proprio diritto e ne segue che su uno stesso territorio ci sono n diritti. Inapplicabile il principio della territorialità: le popolazioni germaniche sono nomadi, i confini troppo elastici, continuamente fluttuanti, non esiste un territorio preciso/marcato.

Principio della personalità: convivenza tra più diritti.

Personalità del diritto: origine delle costume (consuetudini) che avranno fine con il codice di Napoleone.



CRISI



INVASIONI

Si sfascia la struttura dell'impero romano d'occidente (476 d.C.) con la deposizione di Romolo Augustolo. L'impero continua, tuttavia, a mantenere qualche simulacro della sua organizzazione. In Italia si dirà davvero concluso l'Impero romano con l'invasione dei longobardi nel 568 d.C.

La popolazione è tuttavia oramai decaduta: scompaiono le scuole di diritto, il diritto romano che rimane è semplificato, banalizzato, definito VOLGARE.

(es. non si comprende più la differenza tra proprietà e possesso)

PROPRIETA': quando si possiede un titolo formale che la legittima.

POSSESSO: concerne lo stato di fatto, che molte volte si ottiene con l'uso della forza.

In questo periodo mancano modelli strutturali a difesa della proprietà, tanto che si moltiplicano le situazioni di fatto.

Circolano raccolte di diritto romano banalizzato, compendi/epitomi/riassunti elaborati piuttosto male, stringati e spesso sbagliati.

Vengono raccolte tutte le leges imperiali, frutto della monopolizzazione della legislazione da parte degli imperatori, che si dilata. Si riduce l'importanza dell'interpretatio dei giuristi.

Esistono due codici non ufficiali elaborati da privati rispondenti a criteri di raccolta, che non ci sono pervenuti direttamente, ma attraverso opere successive che li impiegarono come fonti, quali la *Lex Romana Wisigothorum*, la *Lex Romana Burgundiorum*, i *Vaticana fragmenta* e la *Collatio veteris cuiusdam iurisconsulti*. Questi, di cui si ha solo notizia, sono:

1. Gregoriano
2. Ermogeniano (età diocleziana)

RIUNIVANO LE LEGGI E LE COSTITUZIONI IMPERIALI SONO A COSTANTINO.

Sono i primi in forma di libro.

Tra le raccolte ufficiali troviamo invece il codice teodosiano: prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali effettuata da Teodosio II (*imperatore d'Oriente*). Pubblicata in 16 libri nel 438, riportava in ordine cronologico le costituzioni precedenti, da Costantino in poi. Lo scopo iniziale di Teodosio era quello di raccogliere leges e iura (leggi e giurisprudenza) da Costantino in poi, ma riuscì a portare a compimento solo la raccolta delle prime. (Fonte Encarta) per ogni materia le costituzioni in ordine cronologico.

Valentiniano III estende la vigenza del codice in Occidente. Non ci è giunto per intero il testo.

La legislazione visigotica ne riporta alcuni passi.

In Italia il codice teodosiano è sostituito dal diritto Giustiniano, ma comunque continua a sopravvivere in certi aspetti nel resto d'europa dove non applicato diritto giustiniano. Ce lo riportano le raccolte dei Visigoti.

CORPUS IURIS CIVILIS DI GIUSTINIANO

- Dal **529 al 534** viene portata a termine, da una commissione scelta da Giustiniano, un'opera imponente, consistente in una raccolta non solo delle *leges imperiales* ma anche degli *iura* e cioè dell'insieme delle regole dello *ius*, enunciato nel corso dei secoli dai più significativi giuristi romani. L'opera si compone:
 - del **Digesto** (insieme di *iura*) raccolta del diritto prodotto dai giuristi romani,
 - delle **Institutiones**, manuale di diritto destinato agli studenti,
 - del **Codex** (insieme di *leges*), diviso in 16 libri e contenente la raccolta delle *leges imperiales* considerate utili ancora ai tempi di Giustiniano
 - delle **Novellae**, comprendenti 168 costituzioni emanate da Giustiniano nel triennio posteriore alla redazione del Codex.

Dall'altra parte, nell'Impero romano d'Oriente si assiste alla consolidazione del diritto romano operata dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C. (vedi divisione dell'impero orientale/occidentale).

L'intento ambizioso è quello di raccogliere tutto il diritto romano. Si vuole individuare gli elementi essenziali di ogni fondamento giuridico:

IURA = non si tratta del diritto, ma dei principi fondamentali del diritto romano proveniente dall'elaborazione dei giuristi che lo hanno trasferito in una scienza attraverso una ricca elaborazione concettuale.

Gli *iura* sono raccolti nel DIGESTO: libro che opera la fondamentale consolidazione dei principi e delle regole giuridiche elaborate dalla dottrina romanistica. Dottrina: opinione dei giuristi, è scienza giuridica. Opera che svela tutta la ricchezza del diritto romano.

LEGES = costituzioni emanate nel corso dei secoli.

Le *Leges* sono raccolte nel CODEX: libro che raccoglie il diritto proveniente dallo Stato e ha come fonte l'imperatore stesso.

DIGESTO e CODEX rappresentano le due parti più importanti del CORPUS IURIS CIVILIS(549-554) giustiniano. A questi due vanno sommate le ISTITUZIONI: manuale di diritto romano, prontuario per capire il diritto romano ed impararlo.

Il *Corpus Iuris Civilis* è dunque una DISPOSIZIONE ETEROGENEA, poiché si tratta di un'opera costituita da diverse componenti che comunque costituiscono tutte materiale normativo.

Ordine cronologico: codex, digesto, codex, institutiones, novellae.

Triboniano (giurista più importante dell'impero romano d'Oriente e del mondo antico): il suo ruolo fu decisivo nella redazione *Digesto* e delle *Istituzioni*, ma, soprattutto, per le "*Novelle*": raccolte costituzioni emanate da Giustiniano.

Oblío del corpus determinato con l'invasione longobarda. Ritorno nel XI secolo.

| IL CORPUS IURIS CIVILIS | |
|---|---|
| IN ORIENTE | IN OCCIDENTE |
| Ha una sua vitalità, pur con alcuni problemi. | <p>L'opera viene trasferita anche nell'impero romano d'Occidente perché l'imperatore d'Oriente sostiene di essere anche imperatore dell'impero romano d'occidente e in quanto erede formale Giustiniano e più in generale i bizantini contrastano come possono le popolazioni germaniche. Formalmente l'imperatore d'Oriente impone quindi la sua giurisdizione anche nella parte d'Occidente.</p> <p>Il Papa stesso chiede che il diritto giustiniano venga trasportato anche in Occidente dove possa trovare applicazione. (Con la <i>Pragmatica sanctio pro petitione Vigillii</i> del 554 d.C., richiesta appunto dal papa Vigilio ed</p> |

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

| | |
|--|---|
| | <p>emanata da Giustiniano dopo la conquista della penisola italiana da parte dei bizantini nel 533 e la caduta del regno ostrogoto, in seguito alle guerre greco-gotiche, il diritto giustiniano si estende nella penisola italiana).</p> <p>A partire dal 568 d.C., con la conquista della penisola italiana da parte dei longobardi, il diritto giustiniano non verrà più applicato.</p> <p>Ricomparirà secoli dopo con la fondazione dello <i>STUDIUM DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA</i> all'interno della quale si inizierà a riscoprire e studiare il diritto giustiniano considerato estremamente complicato. Per <i>Libri Legales</i> si intendono generalmente i testi giustiniani da poco riscoperti dall'occidente medievale cristiano durante il XI secolo e anche i cinque tomi medievali in cui è stato riorganizzato il <i>Corpus Iuris Civilis</i> giustiniano, opera compiuta secondo la tradizione da Irnerio (1050-1125 ?) a Bologna.</p> <p>La popolazione continua a vivere sotto il diritto volgare pre-giustiniano (volgare, rozzo, consuetudinario), mentre il diritto di Giustiniano non riesce ad essere applicato.</p> |
|--|---|

La chiesa e il monachesimo:

- In questi secoli torbidi la Chiesa si configura come elemento di **forte stabilità**. la chiesa rafforza le sue regole e la sua organizzazione, alla base del primo diritto canonico. **I vescovi hanno un forte ascendente non solo spirituale nelle singole città**. Il vescovo di Roma, il papa, va configurandosi come capo dell'intera cristianità.
- Accanto al potere della Chiesa si afferma con forza il fenomeno del **monachesimo** che si traduce in una aspirazione ascetica al perfezionamento spirituale. Questo prende un rilievo giuridico particolare con la fondazione nel **529** da parte del monaco **Benedetto da Norcia** della regola benedettina, incardinata sull'"ora et labora".

SOCIETA' GERMANICHE

La maggioranza è costituita da coloro che sono in grado (fisicamente) di portare le armi: CRITERIO FATTUALE NON FORMALE. Sono maturi e considerati adulti tutti coloro che sono in grado di fare uso di armi.

La donna non è considerata inferiore (vedi allegato), ma non è in grado di portare le armi diversamente dagli uomini, poiché è più debole (fisicamente) e ha necessità di venire sempre protetta dal maschio.

Per i longobardi la donna è sottoposta al MUNDIO: potere del maschio sulla donna. Chi lo esercita è il mundualdo (generalmente il capofamiglia) compie un esercizio di tutela nei confronti del gruppo familiare (la fara) e principalmente della donna.

I maschi potevano emanciparsi dal mundio nel momento in cui raggiungevano l'età in cui erano in grado di usare le armi, mentre le donne rimanevano permanentemente soggette al mundio.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

LA DONNA:

La donna era assoggettata alla protezione del padre (da bambina), del marito (da donna) e del figlio o del maschio a lei più prossimo in famiglia (una volta vedova).

Nel caso di donne appartenenti ad un ordine religioso, il mundio andava alla Chiesa o al Re (supremo mundualdo).

Il *mundualdo* autorizzava i contratti della donna, che poteva alienare o donare alcun bene senza il suo consenso; compiva la *desponsatio* della donna e la consegna al marito all'atto del matrimonio; ne permetteva la monacazione; esercita su di lei un potere disciplinare, del quale non poteva però abusare.

All'atto del matrimonio, il marito acquisiva la potestà familiare sulla donna, ma non necessariamente il mundio; se voleva acquisirlo, doveva comprarlo. Altrimenti il mundio restava nelle mani del padre della donna; esso poteva essere trasmesso per eredità (secondo l'*Editto di Rotari*), cosicché i figli potessero acquisire il mundio sulla propria madre.

Il mundualdo difendeva la donna in giudizio (come avogadro o avvocazio), si batteva per lei in duello, dava la sua autorizzazione per la validità degli atti di obbligazione o di alienazione compiuti dalla donna stessa; il potere del mundualdo aveva senza dubbio dei risvolti patrimoniali notevoli.

Gli Arimanni non pagavano tributi allo stato perché esso non esiste. Si fanno regali al Re, nei momenti in cui viene diviso il bottino delle scorrerie ma non vi è traccia di un sistema tributario.

OSTROGOTI: regno romano-barbarico.

(re Teodorico)

Il re non ha l'ambizione di sostituire l'imperatore. Trova quindi la sua legittimazione da parte dell'imperatore d'Oriente: Teodorico diviene in un certo senso il rappresentante dell'imperatore d'Oriente, è un personaggio che giuridicamente si pone come rappresentante dell'impero romano d'Oriente rispetto alla popolazione italica da lui sottomessa.

Teodorico è re ROMANO-BARBARICO (convivenza di due aspetti), ha il titolo di *patritius*, fa parte della comunità romana, ma non la comanda. Tutto ciò avviene anche in Borgogna con la dominazione dei Burgundi. Teodorico si limita semplicemente a regnare nei territori caratterizzati oramai da due componenti, quella germanica e quella romana. Si sfalda la visione di un impero universale, in minima misura si può parlare di almeno due diritti vigenti (quello germanico e quello romano).

SCHEMA GIURIDICO DELL'OSPITALITAS

È stabilito che il popolo romano dovrà mantenere la popolazione germanica attraverso il lavoro. La popolazione germanica, allo stesso tempo, ospitata da quella italica, che deve fornirgli una parte del raccolto, ricambia con la difesa militare garantita al popolo romano che non possiede più un esercito.

Questo DO UT DES definisce il carattere PATTIZIO del regime, che quindi non ha nulla di autoritario.

La convivenza è stabilita/organizzata su schemi giuridici e convenzioni prese dal magistrato (rappresentante dei romani) e dal capo degli ostrogoti.

CONCEZIONE SEPARATISTICA: ogni popolazione ha le sue regole e un suo diritto. Se esiste la possibilità di controversie giudiziarie, il re, Teodorico, riveste quindi un ruolo SUPER PARTES.

PRUDENS: magistrato romano che assiste quello goto durante i processi. È colui a cui spetta il giudizio nel caso in cui le parti in causa seguano/adottino diritti differenti in quanto appartengono a popolazioni diverse. In caso di contrasti giuridici con i Romani, quindi, sarebbe stato designato un magistrato speciale (*Comes Gotorum*), affiancato da un *prudens* romano.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Durante i regni romano barbarici si assiste a una forma di coesistenza pacifica. Questi regni rappresentano un periodo di transizione dove sono ancora presenti alcune forme di sopravvivenza del sistema romano.

VISIGOTI: re Alarico II, in quanto tutore della popolazione romana, consolida il diritto romano preesistente, raccogliendolo per iscritto. Si ha dunque la LEX ROMANA VISIGOTHORUM: una raccolta SCRITTA del diritto romano ad uso della popolazione esclusivamente romana che vive nel territorio dei visigoti. Conosciuta anche come BREVIARIUM ALARICIANUM, è stata composta dai **Visigoti** durante il loro dominio nella Gallia meridionale, con capitale **Tolosa**, nel **506**. (Essa affianca il primissimo *Codex euricianus* (470 circa) di re **Eurico**, destinato, almeno secondo la tradizione storiografica, alla popolazione visigota [verifica nota]).

(DEGLI STESSI INTENTI E' ANCHE LA LEX ROMANA BURGUNDIORUM elaborata ad uso della popolazione romana residente in borgogna).

LONGOBARDI:

INVASIONE VIOLENTA 568 d.C re Alboino

Non vengono più mantenute le strutture residuali dell'impero romano. I longobardi sono definiti i "più barbari", poiché sono la popolazione più lontana dalla civiltà. Compiono un'invasione militare fortemente strutturata, travolgendo le vestigia dei regni barbari precedenti e quelli bizantini in Italia.

584 d.C assemblea elegge un nuovo re, Autari, si consolida la figura del sovrano.

Formazione di un regno longobardo unitario da nord a centro-nord. I bizantini mantengono ancora Ravenna. Nel centro Italia sono avamposti del regno longobardo il ducato di Spoleto e quello di Benevento.

Il dominio longobardo durerà per due secoli fino a quando non verrà sconfitto dai franchi di Carlo Magno.

Longobardi: guerrieri valorosi e vittoriosi che guardano al rapporto con i romani come ad un rapporto tra vincitori e vinti. Inoltre essi ignorano il diritto romano, ma allo stesso tempo non impongono il loro: si ha una coesistenza di più diritti.

- ❖ I DIRITTI CIVILI SPETTANO AL GUERRIERO.
- ❖ MONARCHIA : il re è capo militare, i longobardi sono una popolazione nomade, orgogliosa, indipendente, tanto che non si fanno dominare da un'autorità pubblica, tranne che in caso di guerra, quando il re decide la strategia da far seguire. REGNUM GENTIS LONGOBARDORUM
- ❖ Negli insediamenti in cui si stanziava i longobardi, la FARA è un'organizzazione familiare allargata, in cui tutti gli appartenenti discendono da un capostipite comune. Si tratta dell'equivalente di "clan", tutti gli appartenenti partecipano alla battaglia in FARAS (Paolo Diacono) ed è proprio per questo motivo che si tratta di reggimenti molto affiatati.
- ❖ Nel mondo romano esisteva invece la GENS: un'organizzazione gentilizia riservata ai patrizi.
- ❖ La donna era sottoposta al mundio [vedi ostrogoti]

- ❖ Non esisteva una vera e propria aristocrazia, società abbastanza egualitaria all'interno del mondo guerriero.
- ❖ Non esisteva un diritto commerciale/agrario, vi erano solo poche regole che riguardavano il diritto civile.
- ❖ Importante invece era il DIRITTO PRIVATO:
- ❖ La FAIDA consisteva nel diritto di vendicarsi dell'offeso o della sua famiglia (FARA). Chi commetteva l'offesa a danno di una persona poteva essere perseguito da questa o dalla FARA dell'offeso che si sarebbe potuta rivalere sull'offensore/colpevole, ma anche su un elemento della FARA a cui apparteneva l'offensore stesso.
- ❖ [altri istituti giuridici: vedi ordalia/giudizio divino e guidrigildo]
- ❖ GUIDRIGILDO: consisteva in una composizione pecuniaria (in denaro o in beni) per riparare a un danno, alla persona o ai beni, stabilita secondo il rango dell'offeso. Rappresenta il massimo dell'elaborazione consuetudinaria e massimo della spiritualizzazione. Non viene più ammessa la vendetta familiare, non è più lecita la Faida: i magistrati e i capi militari vigilano sulla sistemazione pecuniaria delle controversie).
- ❖ Il romano, inoltre, è il vinto, colui che ha sempre torto. Non si pone nemmeno il problema dal punto di vista giuridico. In base al dato di fatto i longobardi sono coloro che possiedono le armi.
- ❖ DUCATI: sono distinzioni territoriali a cui a capo si trova un DUX (capo militare). Sorge quindi da qui un'aristocrazia che tiene in piedi il ducato dal punto di vista militare. Il re finisce poi per nominare i duchi il cui potere era invece inizialmente originario. Ora dipendono dalla nomina e quindi dal favore del re. Presto il potere regio di afferma su quello dei duchi.
- ❖ Distinzione gastaldo-duca;
- ❖ GASINDI: compagni di avventura del sovrano, a cui sono legati da un particolare legame di fedeltà, lo affiancano nella guerra. Questi sono "in obsequio regis". Persone pronte a tutto per il re e ripagate allo stesso modo. Anche i duchi più potenti se ne circondano.
- ❖ Si ha la sottomissione della popolazione italica che ha l'obbligo di mantenere la popolazione longobarda. La componente più elevata della popolazione romana viene infine trucidata. Si ha la divisione per ospiti, la PARTIUNTUR è la parte dei terreni destinata ai longobardi.
- ❖ I longobardi seguono il credo ariano: sono dunque eretici per la chiesa cristiana. (Ario pone in dubbio la natura divina di Cristo). Avranno quindi problemi con la chiesa romana, privandola del suo rispetto diverranno cattolici soltanto più tardi e si convertiranno gradatamente. Questa adesione non in blocco indica un'adesione effettiva ai principi della chiesa che vengono perciò assorbiti)

COMINCIANO AD INTRECCIARSI QUINDI TRE ASPETTI:

1. ROMANITA'
2. GERMANESIMO
3. CRISTIANESIMO: si vede da qui l'influenza dei principi cristiani anche nelle istituzioni giuridiche principali. Es. nel matrimonio che prima era visto come un atto di compravendita, assumerà poi preminenza l'elemento consensuale (*consensus facit nuptias*).

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Si arriva quindi alle regole romano-cristiane: la chiesa romana si costruisce sul diritto romano, ne segue gli schemi giuridici di matrice appunto romana.

L'individuo non trova ancora riconoscimento e tutela giuridica.

VISIONE COLLETTIVISTICA: presenza di tante micro società rappresentate da gruppi, da collettività. L'individuo ha quindi dei diritti solo e unicamente in quanto membro del gruppo, ma non come soggetto individuale. Si arriverà a ciò solo con l'illuminismo.

MEDIOEVO:

- si tratta di una società cetuale, che prescinde quindi dalla condizione economica (no distinzione classistica) ma non da quella sociale. Il dato giuridico è prevalente rispetto a quello economico.
- Non esiste lo Stato, poiché mancano le componenti essenziali della configurazione giuridica e politica.
- Non esiste un territorio preciso, ma i confini sono oscillanti.
- Non esistono strutture istituzionali fisse, non vengono pagate le imposte
- Non esiste un diritto dello stato, ma delle singole popolazioni
- Si assiste ad una fondamentale consolidazione del diritto germanico (643 d.C.):
 - Viene raccolto il materiale normativo in senso ampio del termine: leggi, consuetudini, giurisprudenza (intesa come raccolte giurisprudenziali: sentenze).
 - ○ Editto di ROTARI (643 d.C.) in 388 capitoli: mette per iscritto le antiche istituzioni del diritto longobardo (cadarfide), (quae scriptae non erant) "per evitare che le illustri tradizioni e consuetudini del popolo longobardo vengano perdute con il tempo. Il re, procedendo d'autorità, interviene su alcune consuetudini. Approvato dall'exercitus degli uomini in armi. L'editto viene scritto in LATINO, lingua non parlata dai longobardi. [L'orgogliosa popolazione longobarda usa la lingua dei vinti] si osservano dunque spiragli verso una tradizione giuridica non germanica, penetrazioni del diritto romano, scambi giuridici e anche matrimoniali. Non vi è un regime di rigida separazione ed in più si assiste ad un avvicinamento verso la chiesa. Editto espressione del mondo germanico.
 - Editto usato dalla popolazione longobarda durante la dominazione franca.
 - Editto confluito nel Liber papiensis giungendo poi ad essere inserito con questo in appendice alla raccolta giustiniana.
 - Leggi consolidate rimaste in uso nel meridione fino all'arrivo dei Normanni nel sec. XII. (ducato longobardo di Benevento).
 - Numerose disposizioni all'interno dell'editto sono di carattere penale, per cercare una composizione delle controversie non attraverso la violenza, tutelando l'offeso e la sua famiglia ed evitando la vendetta.
 - Liutprando, sovrano analfabeta, compie un'aggiunta all'editto di Rotari per ciò che concerne l'istituzione riguardante il GIUDIZIO DI DIO. Il popolo germanico, infatti, non aveva regole processuali simili al diritto romano: le controversie si risolvevano con il duello giudiziario. Il processo ordalico era basato su credenze religiose, il giudice, nel caso in cui fosse stato presente, si limitava solamente a prendere atto di chi avesse vinto. A questo punto però non si è più convinti del giudizio di Dio, non si ha più la certezza che chi vince il duello sia davvero nel giusto. Con l'aggiunta di Liutprando si ha l'apertura al modo romano di fare il processo: si arriva ad una romanizzazione sempre più ampia del diritto longobardo con la fusione di molti istituti giuridici.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

- Per ciò che riguarda la promulgazione degli editti: l'exercitus (assemblea di guerrieri) si riunisce nel momento in cui il re ha necessità di comunicare la consolidazione e sottopone l'assemblea all'approvazione del testo. I guerrieri approvano battendo le lance sugli scudi. Si percepisce quindi anche qui quell'ELEMENTO PATTIZIO che caratterizza tutta la norma medievale. La legge è frutto di un PACTUS, di un ACCORDO tra il detentore del potere politico e i sudditi.
- **COSTITUZIONALISMO MEDIEVALE**: principio consuetudinario comune all'Europa continentale e all'Inghilterra. Secondo il principio **LEX FACIT REGEM**: il sovrano è fatto dalla consuetudine, **CHE È IL FONDAMENTO DI OGNI SUO POTERE**. Il potere del re è quindi limitato: egli riveste un ruolo di giudice e di garante dell'ordine, non è un legislatore (Rex non facit legem) quindi questa situazione limita il sovrano come una carta costituzionale limita il potere dei sovrani in età moderna. Per approvare una legge o un provvedimento, serve l'approvazione dell' exercitus o delle assemblee dei tre ordini. **Il carattere della legge non è potestativo. Il re stesso è custode della consuetudine, dei costumi antichi.** si può parlare di un regime costituzionale prima che vengano a formarsi le vere e proprie costituzioni formali. **Esistevano costituzioni basate su presupposti diversi.** Prima del periodo che va dal 1500 al 1700 non vi è l'assolutismo, ma solo sovrani più o meno dispotici. Si ha una forma di organizzazione politica che rifiuta l'assolutismo, **poiché il sovrano è vincolato a seguire la consuetudine del suo regno.** [anche l'assolutismo del re Luigi XIV non sarà completo perché ad esempio egli **non poteva modificare le leggi di successione al trono, considerata legge fondamentale**]. Il costituzionalismo medievale segna un'incompletezza del potere politico: questo ha un suo preciso campo di azione che comprende l'amministrazione della giustizia. Si ha in questo momento la posizione del rex come rex iudex.

Henry de Bracton: "Delle leggi e consuetudini inglesi" le leggi sono confermate dal consenso di chi le usa e non sono cancellabili senza un consenso. Il consenso in tutto questo ha quindi un ruolo centrale. Ci sono quindi molti soggetti che hanno voce in capitolo.
- I sovrani hanno intorno a se degli ecclesiastici (colti) grazie ai quali il latino diviene l'ESPERANTO GIURIDICO (Cavanna), la lingua del diritto espressione della chiesa universale. Gli ecclesiastici sono formati sul diritto romano e tendono a infarcire il diritto germanico proprio di diritto romano. Con Carlo Magno si avrà una stretta connessione tra chiesa e impero: dualismo politico medievale.
- Dopo due secoli le nationes sono venute un po' integrandosi. Il territorio viene cementando i diversi gruppi sociali e si formano quindi specifici usi locali, oltre la divisione di stirpe.

Quando si parla di longobardi non si parla di stato, ma di Regnum Longobardorum.

Con l'editto di Rotari il sovrano invita i longobardi a stanziarsi, poiché manca ancora una stabilità territoriale [caso simile alla Borgogna].

Il potere del sovrano è:

- Militare (soprattutto)
- Giurisdizionale (conosce le consuetudini e si fa consigliare dagli anziani, da dei consiglieri: anche nel processo ordalico per esempio non si assiste all'esame di prove o testimoni)

Re Liutprando fa un adattamento all'editto di Rotari dove afferma l'incertezza del "diritto di Dio" su cui si basa il processo ordalico: si ha quindi l'abbandono delle più antiche tradizioni barbariche.

I longobardi lasceranno la loro traccia anche dopo la caduta: le consuetudini longobarde saranno ritrovabili negli statuti dei comuni locali come ad esempio la distribuzione del patrimonio.

Sarà sempre difficile comunque stabilire una gerarchia delle fonti.

FRANCHI

Ispiratori del sistema feudale che caratterizzerà tutta l'Europa fino alla rivoluzione francese.

Si tratta di una popolazione romana stanziata nella Gallia romana, è una popolazione guerriera, che dà valore al coraggio fisico, al senso di lealtà, allo spirito di avventura.

Si assiste ad una precoce conversione in blocco dei franchi che si convertono in massa nei momenti in cui si converte anche il loro re.

DINASTIA DEI **MEROVINGI**: (Nerovero e Verovero) strategia espansionistica, sconfitta dei Burgundi e Longobardi. I Franchi sono chiamati in Italia dal papa.

Papa, **VESCOVO DI ROMA**: capo politico, riveste un ruolo giuridico. Gli Stati pontifici hanno grande influenza dal punto di vista politico.

PAOLO DIACONO: i Longobardi perseguitarono il clero, poi si ebbe una convivenza, ma i rapporti continuarono ad essere tesi, poiché vi era la paura del papa di essere soggiogato dalla supremazia longobarda.

I bizantini hanno mantenuto alcuni capisaldi a Ravenna. (Esarcato: circoscrizione amministrativa dell'Impero bizantino comprendente, tra il VI e l'VIII secolo, i territori bizantini d'Italia. La sede era Ravenna e il termine Esarcato passò poi a descrivere in particolare il territorio attorno alla capitale, cioè il ravennate).

Anche nel sud Italia troviamo diversi stanziamenti bizantini, ma è per il **DUCATO BIZANTINO DI ROMA** che si deve fare i conti con il Papa.

IMPERO D'ORIENTE: **CESAROPAPISMO**, l'imperatore è sia cesare che papa, controlla la sfera politica più gli aspetti teologici, dominando l'organizzazione ecclesiastica (opposto: teocrazia).

Si opera la distruzione di immagini sacre: **ICONOCLASTIA**, poiché vi era già da tempo una commercializzazione su larga scala di immagini sacre vendute dai monaci a caro prezzo. L'imperatore decide di intervenire ordinando che le immagini sacre vengano distrutte.

LA CHIESA dichiara questo comportamento eretico, taglia i ponti con Bisanzio, taglia i ponti con l'oriente e non vi è più sottomessa. (**AVVENIMENTI ACCADUTI ANCORA SOTTO I LONGOBARDI**).

726 imperatore Leone III Isaurico aderisce alla eresia iconoclastica. Condanna della Chiesa. Esarca, ostacolato anche dalla popolazione, si trova a tentare di marciare su Roma, d'accordo con il re dei longobardi Liutprando. Il tentativo si arena per disimpegno longobardo. Esarca non viene più seguito. Papa da capo spirituale diviene anche capo politico. È proprio a metà del VIII secolo che si afferma la primazia politica del Papa su un certo territorio. Si cercò quindi di dare una giustificazione documentale a questo potere politico e si creò la così detta **DONAZIONE DI COSTANTINO**, di cui Lorenzo Valla nel XV sec dimostrò la falsità nel 1440 nella sua opera "De falso credita et ementita Constantini donatione" (alcuni termini e det magistrature non potevano essere attribuiti al periodo costantiniano). Vedi pag. 48

Ecco che Liutprando si avvicina al Papa, con la **DONAZIONE DI SUTRI** (sono per gli storici il primo nucleo dello Stato della Chiesa). Il Papa capisce che Liutprando vuole prendere il posto di Bisanzio e teme di venirne controllata.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

È per questo che la chiesa si avvicina ai franchi: sceglie il proprio partner. Franchi si sono convertiti in massa insieme al re Clodoveo.

I franchi sono evangelizzati da tempo e hanno compiuto grandi donazioni alla chiesa.

Franchi sono figli primigeni della chiesa, sono molto legati al modello romano

Sono più organizzati dei longobardi. Cercano di divenire i successori di Roma.

EPILOGO: Sacro Romano Impero, tutta l'Europa sarà dominata giuridicamente da un imperatore che è sacro perché è stato nominato dal papa. (concezione che dura fino a Napoleone Bonaparte)

CONCEZIONE PATRIMONIALE DEL REGNO che porterà poi alla disgregazione dell'impero.

Merovingi: "re fannulloni" si disinteressano dell'amministrazione del regno. Mistici.

Istituzione del MAIOR DOMUS (maggiordomo, maggiore servitore della casa), qualificabile oggi come primo ministro. La carica di maggiordomo che riveste Carlo MARTELLO lo avvicina sempre di più ai poteri e alle competenze del sovrano. Il M.D assumeva un potere quasi pari a quello del signore (a volte perfino superiore)

L'appellativo affibbiato ai Merovingi come "re fannulloni" è probabilmente da attribuire ad Eginardo, storiografo di corte della corte di Carlo Magno, che si preoccupò di fugare ogni sospetto di usurpazione del trono da parte di Carolingi, dipingendo appunto i monarchi della precedente stirpe come inetti all'esercizio del potere regio. Il figlio di Carlo Martello, Pipino il Breve, infatti, depose nel 751 l'ultimo esponente dei Merovingi, Childerico III, rinchiuso nell'abbazia di Saint-Bertin, al quale furono addirittura tagliati i lunghi capelli, simbolo di forza tra i Franchi.

732 **Poitiers**: sconfitta degli arabi, pone fine alla loro invasione.

L'organizzazione militare della cavalleria franca è alla base della nascita del sistema feudale.

Principi del *do ut des*: venivano dati dei beni ai cavalieri in modo che questi potessero sostenere le spese per partecipare alla guerra. In cambio questi assicuravano la loro fedeltà prima di tutto contro gli arabi e poi contro la stessa dinastia dei Merovingi. La cavalleria fedele a Carlo Martello dopo la stipulazione di questo patto gli è fedele e lo aiuterà a destituire il sovrano.

[Carlo Martello non sarà mai sovrano ma la sua dinastia sostituirà quella dei Merovingi].

FEUDO

1. Comendazione/Vassallaggio;
2. Beneficio (feudo);
3. Immunità;

1. COMMENDAZIONE O VASSALLAGGIO:

incontro tra 2 persone di cui una (senior) è più importante/autorevole dell'altra (junior). Troviamo traccia di questa componente del feudo in iscrizioni latine o in germanico latinizzato. Il VASSUS (junior) si inginocchia o compie atti di omaggio verso il signore, il tutto si conclude con un bacio/abbraccio, così che il vassallo si commenda, si affida al suo signore.

In una società prestatuale-violenta, che si basa sulla forza di fatto, non vi è difesa per l'individuo, il quale ha bisogno di protezione.

Elemento della FIDELITAS: *io sarò il tuo uomo quando avrai bisogno, mi impegno ora ad appoggiarti con tutto il mio clan e tutti i miei mezzi.*

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Questi atti di protezione appartengono tipicamente alla consuetudine franca, non ci sono giuristi. Quando questi compariranno useranno la categoria di contratto. La parola FEUDO serve invece per inquadrare queste situazioni che nascono al di fuori del diritto romano, che prevedeva solo la clientela (erano clienti i parassiti, galoppini, segretari del dominus).

Un CONTRATTO, inteso come accordo tra due parti per dar vita ad un qualsiasi accordo giuridico, prevede invece la *par condicio*, altrimenti si incorrerebbe in un vizio. Nel Feudo la *par condicio* non esiste, mentre esiste invece una:

RECIPROCA' DI PRESTAZIONI: (bilateralità) solo sotto questo aspetto si può parlare di contratto definito sinallagmatico in base alla formula *do ut des* oppure *facio ut faciat*.

2. **BENEFICIO:**

componente reale: si deve partire dalla **res**



CONCESSIONE BENEFICIARIA: (beneficio termine latino)

Feudo significa beneficio

Il signore, proprietario terriero, concede al vassallo generalmente una terra in beneficio. Non si attua un trasferimento della proprietà mediante donazione. La proprietà è un'idea romana del dominio (signoria sulla cosa: se voglio posso anche distruggerla) che non esiste nella consuetudine franca o germanica più in generale.

Per le popolazioni franche manca l'idea del dominio come proprietà unitaria: SI SPEZZA IL DIRITTO DI PROPRIETA'. Sulla *res* concessa il signore mantiene ancora il suo dominio. Il vassallo detiene la cosa, ma è pur consapevole che questa cosa non è tutta sua, perché permangono dei diritti del signore.

I giuristi (volontà di padroneggiare questa situazione di fatto) elaboreranno la teoria del **DOMINIO DIVISO**: concessione della *res* è vitalizia, ma la decisione di rinnovo è rimandata, non è detto che anche gli eredi siano fedeli al signore).

Si crea dunque una rete salda di rapporti non pubblicizzata, ma interpersonali e privati. I rapporti personali prevalgono rispetto a qualunque altro tipo di rapporto.

Si instaurano vincoli di natura vassallatica che prevalgono su qualunque altro vincolo (ad esempio quello con il re). *Non obbedisco al re ma al mio signore*.

Esistono varie categorie di FIDELITAS: *ligia*, va oltre i vincoli familiari.

Il vassallo del mio vassallo non è il mio vassallo: rete di rapporti in scala, non intercomunicanti tra di loro. Non vi è similitudine con il sistema gerarchico militare. Il signore non comanda sui vassalli dei vassalli.

L'assenza di una burocrazia e un sistema vassallatico che non permette ai vari gradi della gerarchia feudale di comunicare costituiscono le basi per la crisi dell' sacro romano impero.

Il signore, infatti, conosce solo i grandi vassalli che mette a capo delle grandi regioni dell'impero. Non conosce i vassalli che stanno sotto questi ultimi a governare le varie zone della regione. Non vi è comunicazione.

Il signore è DOMINUS MUNDI: concede ad uno dei suoi vassalli una terra, che generalmente è molto ampia. Nasce la legittima aspettativa che il bene possa essere passato poi ai figli: questo spesso avviene ma non sempre.

CAPITOLARE DI QUIERZY: legge franca di Carlo il Calvo. Viene fissato un principio consuetudinario per cui i figli dei conti che moriranno per la guerra che si sta per fare avranno concesso lo stesso beneficio del padre. SEGNA L'EREDITARIETA' DEI FEUDI che riguarda i feudi maggiori, ma solo per coloro che parteciperanno alla guerra. I conti sono massimi esponenti della gerarchia, molto vicini al sovrano.

Segna un'apertura verso l'ereditarietà che è pronta a diffondersi.

1037 Corrado II stabilisce che tutti i benefici piccolo e grandi potranno essere trasmissibili con la successione morti causa.

Non si intacca tuttavia il concetto di non proprietà (siamo fuori dal diritto romano) per cui la proprietà è diversa dalla titolarità dei diritti: si ha una situazione ambigua di proprietà e possesso derivante da una natura personale e difficile da definire.

Allodio: vecchia proprietà romana, piena, non carattere della fidelitas, ma comprata o ereditata.

Milites: gruppo di persone legata tra loro ed il cui legame è basato sulla necessità difensiva del momento. Sono persone che a livello diverso appartengono tutte ad uno stesso ceto. Sono milizie feudali che poi diverranno nobiltà feudale.

Si forma così un'aristocrazia feudale *tutta incentrata sull'aspetto militare-terriero e non colta*. Non si tratta di giuristi/magistrati ma guerrieri.

Carlo Magno non elabora una struttura di tipo amministrativo/burocratico, ma cercherà di tenere insieme l'aristocrazia militare organizzando una struttura completamente diversa.

3. IMMUNITA':

soprattutto rivolta inizialmente verso gli ecclesiastici. La chiesa riceve molte terre, diventa così una potenza poiché nel periodo storico trattato la terra è poca per molte persone ed è quindi una ricchezza necessaria per la sopravvivenza.

Il beneficio/concessione è accompagnata dalle immunità.

IMMUNITA' DI TIPO NEGATIVO, comprende le esenzioni da:

- INTROITUS: ingresso; nessuno dei funzionari del signore può entrare in quelle terre;
- EXACTIO: esazione; nessun esattore entrerà a riscuotere imposte;
- IURISDICTIONE: giurisdizione: consiste nel fare giustizia applicando la consuetudine (azione di giurisdizione), significa enunciare il diritto. Nessun giudice del signore potrà entrare e fare giustizia in quelle terre.

IMMUNITA' VOLITIVE: (passaggio a una fase successiva) è colui che riceve l'immunità che compie nella sua terra le attività da cui è stato reso immune spogliando il regno dei suoi poteri e quindi:

- Decide al posto del giudice
- Riscuote le imposte

Successivamente l'immunità andrà a comprendere anche il contesto del feudo. Si assiste nei confronti del vassallo un graduale ampliamento sempre maggiore delle prerogative feudali. Il vassallo diviene quindi titolare di uffici pubblici e soprattutto esercita attività giurisdizionali.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

L'attività normativa è relativa per i franchi. È forte invece la consuetudine.

Non vi è distinzione tra pubblico e privato.

IURISDICTION: attività volta a garantire la pace sociale tra i sudditi. L'imperatore fa giustizia per evitare faide/ liti.

Non esistono testi legislativi: tutto è consuetudine.

Non esistono giuristi.

SACRO ROMANO IMPERO

(dura 1000 anni)

Caro Magno consacrato imperatore dal Vicario di Cristo.



Ha un ruolo politico eminente: ritiene di avere una preminenza in campo politico.

La chiesa crea elaborazioni/documenti in forma giuridica in cui si afferma che il Papa è successore/ erede dell'impero romano.

CONSTITUTUM CONSANTINI: Costantino, trasferitosi in oriente concede al Papa tutte le partes occidenti (l'impero d'Occidente). Costituzione non autentica viene provata da Lorenzo Valla.

Nella seconda metà del secolo VIII, molto probabilmente fra il pontificato di Stefano II e quello di Adriano I, quando il potere pontificio si è esteso ormai a tutte le terre bizantine dell'Italia Centrale, viene compilato — forse da un ecclesiastico romano residente in Laterano, allora sede del governo pontificio — un falso documento, la così detta "donazione di Costantino". Il Constitutum Constantini intende illustrare una grande donazione dell'imperatore Costantino a Papa san Silvestro I (314-335) all'inizio del secolo IV, concernente il palazzo del Laterano, i simboli della carica imperiale, compresa la corona, e le province occidentali dell'impero con la città di Roma.

SEGNA UNA SUPREMAZIA DAL PUNTO DI VISTA POLITICO E NON SOLO SPIRITUALE.

SI INNAUGURA IL **DUALISMO** POLITICO MEDIEVALE

Esistono solo due supremi poteri unici giustificabili:



PAPA

IMPERATORE

È Dio che legittima il che a sua volta legittima l'imperatore

Il potere è decrescente dall'alto e solo così è legittimo.

Concezione decrescente e dualistica del potere.

Nessun potere può fare a meno dell'altro, anche se i due poteri si occupano di settori diversi.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

DOTTRINA DELLE DUE SPADE: il Papa è signore di tutto il mondo (anche se in oriente egli non è ancora riconosciuto potenzialmente è signore di tutto il mondo). Stessa cosa per l'imperatore. Ideologicamente essi sono domini mundi anche se persistono dei limiti. La RES PUBBLICA è CRISTIANA, concezione dell'impero è universalistica e resta tale anche dopo la divisione.

DOTTRINA DELLE DUE SPADE:

Teoria politica medievale che definiva gli ambiti di competenza dei poteri del papa (POTERE SPIRITUALE) e dell'imperatore (POTERE TEMPORALE), considerandoli entrambi poteri istituiti da Dio. La sua prima formulazione risale a una lettera del 494 in cui papa Gelasio affermava all'imperatore d'Oriente Anastasio che gli ecclesiastici dovevano obbedire nella sfera temporale alle leggi del potere imperiale, ma che l'imperatore in quanto membro della Chiesa doveva essere sottomesso al potere ecclesiastico, il solo che poteva procurare la salvezza e amministrare i sacramenti. La lettera fu scritta quando erano gli imperatori ad arrogarsi poteri di intervento nelle cose sacre (cesaropapismo), mentre la dottrina fu poi invocata da entrambe le parti durante la lotta per le investiture: Enrico IV accusò Gregorio VII di violare il principio della dualità dei poteri, mentre il papa sostenne di disporre di entrambe le spade, fino a poter deporre l'imperatore.

IUSS COMMUNE: [in coesistenza con la consuetudine]

Insieme di regole comuni a tutti i cristiani, CRISTIANI ABITANTI NELLA RES PUBBLICA CRISTIANA. Tutta l'Europa si riconosce nel magistero spirituale di Roma (tranne gli ebrei).

Si tratta di un'organizzazione comune capeggiata da imperatore e Papa che si ispirano ad una concezione universalistica per cui *l'imperatore è a capo dell'impero romano ma usa gli schemi della monarchia franca* (concessioni vassallatico-beneficarie).

Non si ha un assolutismo politico, ma un'organizzazione CENTRIFUGA DEL POTERE: impero vasto senza collegamenti centro-periferia.

Non esiste assolutismo e tanto meno accentramento.

NO CONCEZIONE POTESTATIVA DEL DIRITTO: il sovrano non emana ordini alle varie regioni.

Missi dominici girano per l'impero, ma il loro ruolo non ha una certezza giuridica perché i vassalli godono di immunità nei loro territori.

Questo disordine di situazioni irrazionali porterà alla futura critica degli illuministi.

Durante l' ANCIEN REGIME si avrà una pluralità e imparzialità delle fonti che diverranno perlopiù ingestibili.

Tocqueville dirà *Regola rigida, pratica molle*.

Nell'org. Politica del sacro romano impero non esiste una cornice normativa precisa. Non si ha un impero romano, ma franco (DI IMPRONTA GERMANICA) poiché *il diritto romano giustiniano non rinasce*.

Si ha un **ANARCHIA FEUDALE**: la società vive di autonomia e diversità, **la legge non è un comando, ma il diritto è regola fondamentale**. Diviene sempre più importante l'ascesa verso la rinascita bolognese.

Il diritto divino a livello umano si estrinseca nel fenomeno consuetudinario.

L'impero è supremo protettore della chiesa, può anche intromettersi, partecipando alle discussioni teologiche, non è un estraneo anche se il papa mantiene comunque le sue prerogative. Allo stesso tempo il papa compie frequenti intromissioni nella sfera del potere politico. Specialis coniunctio.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

In 1000 anni di impero di creano sempre più antinomia locali. Degenerazioni della forma di organizzazione centrifuga, da cui cominceranno a sorgere le prime realtà nazionali.

PACE DI VESTFALIA: a tutti gli stati pari dignità nazionale (1648)

Voltaire: *L'impero non è più sacro né romano né impero.*

Organizzazione centrifuga del potere: humus favorevole per il sorgere di grandi e piccolo autonomie.
 Si assiste ad una grande disorganizzazione e ad un forte spirito di libertà.

Nel Medioevo non si tratta di un concetto astratto, ma del tutto pratico-concreto: sono le LIBERTATES (al plur.): singole e concrete occasioni di esenzione e immunità.

No concetto supremo generale di libertà astratta che va forte nel 1700-1800.

Queste libertà sono definite anche franchigie o affrancamenti: accordi fra il sign. feudale e le comunità che vivono lì.

MAGNA CARTA LIBERTATUM: (1215) è una carta di franchigia, è un'occasione in cui il sovrano viene a contatto con baroni feudali e fa con loro e solo con loro uno scambio riconoscendogli qualche diritto. (elemento pattizio)

COSTITUZIONALISMO MEDIEVALE (diverso da quello moderno): basato sulla forza della consuetudine. Non si danno al potere politico tutte le prerogative, ma esso è condizionato dal potere della Chiesa che taglia/comprime le ali al sovrano. La chiesa che vorrebbe un ruolo preminente e incontrollato assume un ruolo di moderazione e mitigazione del potere politico imperiale.

Conflitti di potere impero-papato riguardo all'ambito delle competenze (politiche e giurisdizionali).

Tuttavia è sottinteso che nessuno potrà mai liberarsi dell'altro, sono entrambi indispensabili e in quelle lotte l'uno spera solo che l'altro venga sostituito da uno nuovo.

Concezione universalistica: pensare alla RES PUBLICA CRISTIANA come un ente unitario, ma gli abitanti non sono uguali in base alla consuetudine. Li accomuna solo il fatto di essere tutti cristi fidelis.

Questo universalismo poi si intreccia con tutta una serie di particolarismi. S. Tommaso : *omnis multitudo participat aequaliter uno. (la molteplicità è interna all'uno)*

DIRITTO COMUNE: valorizzato e semplificato.

CORPI INTERMEDI MEDIEVALI:

sono presi in esame anche da Montesquieu ne "L'ordine giuridico medievale".

Questi sono emblema di diversificazioni ingiuste e privilegi particolari e sbagliati.

Sono la negazione dell'individuo.

Sono a metà strada tra il sovrano e ed i sudditi.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Sono societates, schermi contro il potere del sovrano che lo ostacolano ed è per questo che egli vuole eliminare questi corpi cercando un rapporto diretto tra sudditi e sovrano stesso.

I corpi intermedi sono realtà giuridiche-sociali: sono condizioni che limitano il potere del sovrano.

Re Sole: i raggi del suo potere colpiscono tutti, ed è per questo che questo attiva un programma per eliminare le divisioni cetuali così che le sue leggi possano andare bene per chiunque.

Il suo obiettivo viene realizzato con la rivoluzione francese.

Nel 1000 si ha una rinascita europea economica : traffici e commerci. Rinascita anche culturale : Carlo Magno crea le scuole.

TRIPARTIZIONE DELLA SOCIETA' MEDIEVALE: [3 ordini fondamentali individuati da un vescovo francese]

1. ORATORES
2. BELLATORES
3. LABORATORES

Questo presto diviene un vero e proprio modello teorico di riferimento. Si tratta di un'idea che si mantiene che rimane per secoli una teoria politico-giuridica.

1. ORATORES: pregano per la salvezza di tutti. Gli uomini in quel periodo avevano una vita breve, si pensa all'aldilà.
2. MILITES: difendono il territorio dalle scorrerie.
3. LABORATORES: lavorano per tutti offrendo cibo e sostentamento.

Definizione che porta alla formazione di una società feudale: i giuristi diranno che basta definire i primi due ceti, il terzo è definibile per definizione negativa.

Non è una classificazione di tipo economico, ma si tratta di un discorso ESCLUSIVAMENTE GIURIDICO. (SIAMO PRIMA DELLA RISCOPERTA DEL DIRITTO ROMANO GIUSTINIANEO) Non c'è una divisione classista che implichi la ricchezza economica, ma distinzione solo di tipo GIURIDICO.

Ciascuno di questi tre ordini coincide con lo status di ogni individuo.

I° status: clero

II° status: nobili

III° status: coloro che non appartengono nè al primo nè al secondo.

Sono gli stati convocati all'inizio della rivoluzione francese.

Il terzo stato non è soltanto il popolo rozzo e ignorante, ma vi fa parte anche la borghesia più ricca: *vi fanno parte insieme l'ultimo dei mendicanti di Francia e il primo dei banchieri di Parigi.*

Il terzo ordine comprende infatti un vasto ventaglio di situazioni economiche:

braccianti, forza lavoro del proprietario terriero, possessori di un territorio di proprietà in affitto/in enfiteusi (ricevuto cioè con l'obbligo di migliorare il fondo).

IL III° ordine è:

- Estraneo al mondo beneficiario-vassallatico/signorile/feudale: i beneficiari preminenti dal punto di vista sociale sono i milites, hanno la forza per imporsi. Sono inseriti in una fitta rete di rapporti.

Proprietario allodale/allodiero, colui che ha la proprietà non conta, ma è il titolo giuridico che vale, non il rapporto di fatto con la cosa materiale.

FRANCIA: feudalesimo preponderante,

si arriva a sostenere la PRESUNZIONE DI FEUDALITA' (si presume una certa situazione). Fino a prova contraria si presume che tutte le terre di Francia sono territori feudali sottoposti al regime feudale e spettanti a signori feudali. Vigè la formula che *nessuna terra è priva di signori*, per cui è da dimostrare che quella terra occupata da un soggetto non è di proprietà del signore. Non è il signore che deve dimostrare che quella terra è sua.

In Italia si ha l'inverso e cioè la PRESUNZIONE DI ALADIALITA' per cui fino a prova contraria ci sono allodi che hanno il diritto di essere protetti. In questo caso l'onere probatorio spetta al signore.

Vigè la formula: *nessun signore senza un titolo*.

DIRITTO FEUDALE: su una res ci sono due domini, si ha la SCOMPOSIZIONE DEL DIRITTO FEUDALE. (vedi libro)

Solo con la rivoluzione francese si reintrodurrà il concetto di proprietario assoluto su una res.

[ove non vi sarà la rivoluzione francese, vedi Inghilterra, continuerà questa scomposizione del diritto di proprietà].

XI secolo: rinascita del diritto romano giustiniano.

IRNERIO:

- Incarna la figura dell'eroe, poiché si accinge da solo a studiare diritto romano.
- È colui che fonda l'università di Bologna.
- Maestro di arte liberali (trivio e quadrivio).
- Uomo di cultura e pioniere allo stesso tempo.
- Non è un giurista, poiché non studia all'università ma in scuole di diritto.

Rintraccia i testi del diritto giustiniano che non erano conservati tutti insieme ma MEMBRA DISIECTA. Digesto

composto da 50 libri. Irnerio non è un incaricato dell'imperatore, ma legge per se stesso i testi, li sviscera e li ricomponè:

1. DIGESTUM VETUS
2. DIGESTUM NOVUM
3. DIGESTUM INFORTIATUS: RAFFORZATO, è la parte centrale.

Dal "restauro" del diritto ricompare il giurista (conoscitore del diritto di per se arduo da comprendere): acquista un ruolo preminente.

Il diritto conosciuto dai giuristi e soltanto da loro è quello dell'umanità. Le operazioni da loro compiute per comprendere e mettere in atto il diritto sono estremamente complesse.

Vigè la formula *greco est legi non potest*: i giuristi non sono colti, non possiedono la tecnica giuridica del giurista classico.

Nasce comunque il CETO DEI GIURISTI, i primi di loro sono chiamati GLOSSATORI, poiché per comprendere meglio in testi giustiniani scrivevano delle glosse es. laterali per i sinonimi, mentre col tempo le glosse si ampliarono comprendendo anche interventi personali.

Il CORPUS IURIS CIVILIS è il libro sacro/la bibbia del diritto romano. [concezione accettata dalla società medievale].

OPERA DEL PROGRAMMA BOLOGNESE CHE LA SCUOLA PRESENTA:

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Molti diritti diversi con imperatori diversi. In quel periodo invece si ha un unico impero universale: ne segue che debba esserci un unico diritto.


Unum imperium unum ius

Si afferma l'idea che l'unico diritto sia quello giustiniano mentre gli altri rappresentano un diritto inferiore, di seconda scelta. Ma è impossibile che dal sistema disordinato delle fonti di diritto particolari si arrivi alla formulazione di un diritto unico che azzeri gli altri.

Per questo da unico si passa a definire il diritto romano come comune: IUS COMMUNE (implica che esiste qualcosa di non comune, cioè gli altri diritti).

Tale diritto (ius commune) è:

- Universale: nei suoi principi generali ve bene per tutti, ma poi è ammesso il particolarismo (iura propria);
- Preminente;
- Comune a tutti gli abitanti della repubblica cristiana (anche se esistono altre consuetudini che non si possono cancellare).



Il diritto proprio è costituito da principi che contrastano con il diritto comune. Il diritto comune da parte sua coesiste con quelli particolari.

Ma il diritto è scientifico e postula quindi la presenza di specialisti.

Irnerio educa 4 allievi che diverranno suoi successori (da cui nasceranno altre scuole):

saranno le massime autorità in materia quando Federico Barbarossa scenderà in Italia per regolare i rapporti tra comuni, i quali eviteranno di pagare i tributi.

ASSEMBLEA: DIETA DI RONCAGLIA, i 4 giuristi spiegano quali sono le prerogative dell'impero romano ai suoi sudditi. Affermano che il sacro romano impero è il continuum di quello romano. L'imperatore ricopre la stessa posizione di Giustiniano e quindi ha dei diritti propri (IURA RESERVATA), delle prerogative.

L'imperatore chiede prima ai giuristi come muoversi, si serve di loro e poi si muove solo come da loro consigliato.

Il diritto romano è una scienza che si impara nelle università divenendo specialisti (LAICI) a cui la società riconosce uno spazio immenso.

Sono in parte anche filosofi: propongono alla società un modello ideale, costruiscono tutto l'assetto politico della società moderna e offrono delle consulenze.

La società europea a sua volta affiderà ai giuristi un mandato pieno fidandosi del loro lavoro.

I giuristi costituiranno un mondo dove saranno esclusi i non addetti al lavoro.

Anche i sovrani europei in larga parte si affideranno ai giuristi nominandoli loro ministri (anche): i giuristi si ritroveranno quindi in una posizione di estrema libertà interpretativa. Avranno la capacità di adattare il diritto romano alle esigenze

attuali (per farlo bisognava essere padroni del mezzo). RUOLO ESSENZIALE DELL'INTERPRETATIO. REPUBBLICA DEI GIURECONSULTI.

Morte ab intestato: senza testamento.

Favor masculinitas: favore ai maschi.

DIRITTO ROMANO: risolve tutti i problemi. Nel C.I.C tutto si trova, vi sono le spiegazioni a qualsiasi problema, posizionate questa davanti ad ogni altra fonte nella gerarchia delle fonti. **Accettazione acritica del testo giustiniano.**

Si compie un reperimento e una ricostruzione dell'opera, che viene adattata per mezzo della libertà interpretativa, in vista di OBIETTIVI PRATICI per dare soluzione ai casi concreti.

Il C.I.C non viene ritrovato in tutte le sue parti istantaneamente, in un momento unico. Il reperimento in fasi distaccate porta il medioevo a compiere una tripartizione, che in realtà non avrebbe senso ma che ci indica LE FASI SELLA RISCOPERTA.

SISTEMA GIURISPRUDENZIALE: nel *mondo del diritto* regnano i giuristi

Questi costituiscono un gruppo omogeneo che parla lo stesso linguaggio. Di carattere corporazionistico. Sono persone di potere accanto ai milites. Grandi giuristi sono DOMINI.

Gli europei di diverse nazioni studiano a Bologna e quando tornano diffondono il modello studiato. Sono portatori di una cultura universale.

- BULGARO: "stricutum ius" bisogna fare solo come dice il diritto romano;
- MARTINO: "GOSIANI" giuristi più aperti verso la equitas;

MONACO GRAZIANO: per quanto concerne il diritto della chiesa. Consolida e raccoglie il diritto canonico organizzando:

- Testi evangelici;
- Canoni dei concili;

elabora la "Concordia discordantium canonum" noto come il "Decreto" di Graziano.

Da questo momento in poi si ha dunque:

- Corpus Iuris Canonici (diritto canonico): diritto universale della chiesa, senza limiti né spaziali né temporali. Diritto dell' Europa. Stabilisce le regole che mirano alla salvezza dell'animo (essenziali) da applicare ogni giorno.
- Corpus Iuris Civilis (diritto civile): anche questo universale.

Insieme queste due raccolte costituiscono il diritto comune, solo regole che valgono per tutti e sono collegate tra di loro.

Utrumque ius: compresenza dei due diritti essenziali entrambi: tra di loro c'è una "speciali coniunctio".

Sistema giurisprudenziale: il diritto composto da varie fonti testuali non è sufficiente. Il giurista lo sa leggere e lo amministra (con estrema libertà...)
Egli ha un mandato dalla società che si fida di lui.

IL TESTO E' IN BALIA DEI GIURISTI.

"sacerdotes iuris" sono sacerdoti del diritto, investiti di un'aurdi sacralità: *come il sacerdote spiega al credente il passo evangelico, così il giurista spiega il testo giustiniano.*

Sono definiti anche "conditores iuris": fondatori del diritto.

Il sistema giurisprudenziale è quello in cui il diritto è patrimonio esclusivo dei giuristi a cui la società riconosce dei meriti.

Esso crolla nel 1804 con il CODICE DI NAPOLEONE, nel momento in cui si incrina il rapporto di fiducia tra giuristi e società.

In questo periodo di crisi di fiducia dei giuristi essi sono definiti inutili e dannosi (1700 sono abiliti gli ordini e le facoltà di diritto). È emblematico il personaggio manzoniano dell'Azzecagarbugli: un pasticciere che sfrutta gli ignorati approfittandosi della grande confusione del diritto.

L'amore tra giuristi (definiti poi corvi neri) e società dura per secoli e poi muore. Sono visti come nemici del progresso.

Situazione diversa in **Inghilterra**: si MANTIENE un sistema GIURISPRUDENZIALE. Al giurista la società continua a dare fiducia.



Di tanti tipi: 2 fondamentali

(vite parallele si basano sul ruolo del giurista).

Il messaggio di Bologna arriva in Inghilterra (Vicario università Oxford), ma il tentativo non ottiene successo.

Questo poiché lì c'è già un diritto che funziona: il messaggio inneriano non viene totalmente recepito oltremarica.

L'Inghilterra aveva già strutture istituzionali forti: CORTI GIUDIZIARIE da tempo create dalla Monarchia normanna. (corte di Westmister Guglielmo II)

Enrico II (1154-1189) introdusse il sistema delle assise inviando nelle diverse regioni del Regno i suoi giudici per esercitare la potestà giurisdizionale unitaria. Le difficoltà di peregrinazione nel paese portarono Enrico II nel 1178 a istituire la *curia regis* stabilendo che 5 giudici (due ecclesiastici e tre laici) si stabilissero in modo permanente a Londra a svolgere la normale amministrazione della giustizia. La curia regis si insediò a Westminster Hall (dove è rimasta fino al 1882). Nell'art. 17 della magna carta del 1215 venne garantita la staticità della corte.

La Curia regis nacque come un organo che coadiuvava il sovrano nelle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie. Essa si riuniva in due composizioni diverse: la prima (*Magnum Concilium*) era una assemblea più grande la seconda (*Common Council*) più ristretta. Il *Magnum Concilium* si riuniva solo in particolari occasioni e trattava dei principali problemi politici del regno. L'assemblea ristretta era invece composta da un gruppo ridotto di consiglieri e si occupava

dell'ordinaria amministrazione, da quella fiscale a quella giudiziaria. Dall'assemblea ristretta derivarono le corti di Common Law, mentre da quella allargata il Parlamento.

Dopo la magna carta all'interno della curia, si enuclearono alcune commissioni le quali acquistarono pian piano autonomia fino a divenire le tre corti di Westminster: Si tratta della corte dello Scacchiere che si occupava delle finanze regie e delle questioni tributarie, della corte delle udienze Comuni (*common pleas*) che si interessava delle controversie di diritto comune e della corte del *King's bench* o *coram rege court* che si occupava soprattutto della giurisdizione penale e delle cause che turbavano la pace del Regno. L'attività delle tre corti di Westminster ha contribuito a diffondere un diritto comune – Common Law - in tutto il Regno. Si tratta di diritto comune non di diritto unico dato che continuavano accanto ad esse ad operare diverse altre corti, ecclesiastiche, signorili e locali, derivanti dalla tradizione anglo-sassone e che applicavano un diritto consuetudinario.

Le tre Corti hanno sede definitiva nel palazzo di Westminster fino al 1882, quando si dispone il trasferimento nello Strand.

Certe regole e certe strutture, quindi, erano già esistenti e ben operanti in Inghilterra più che nel resto d'Europa.

Il sistema del diritto inglese è caratterizzato da:

- STRUTTURA FEUDALE (tradizione normanna);
- Low french, diritto francesizzato che ancora serpeggia;
- I giuristi usano ed elaborano le consuetudini locali: creano il common law sulla base della consuetudini (anglie) fissate dai giudici nel momento in cui le usano.
- Ruolo dottrinale secondario.
- Sistema giurisprudenziale su **BASE GIUDIZIARIA**. (mentre nell'Europa continentale è a base dottrinale).
- Tre corti inglesi centrali (in anticipo rispetto alla situazione giudiziaria dell'Europa continentale): in queste corti è come se sedesse il re, la giustizia è amministrata su basi accentrate competenti.
- I giudici lavorano per il re, questi hanno preminenza rispetto agli altri giudici (LORD): si ha un graduale processo di sottrazione di spazi alla giustizia locale.
- Si afferma la giustizia di stato più conoscibile: giudici la pensano sempre di più allo stesso modo, non ci si fida più dei giudici locali.

LA DOTTRINA GIURIDICA: I COMMENTATORI

- La scuola dei Commentatori sostituisce nel 1300 quelle dei glossatori. *L'iniziatore è Cino da Pistoia con la sua opera "Lectura super codice". Un perfezionamento della glossa è quello della lectura, con cui un maestro approfondisce l'esame di una parte organica dei libri legales, sotto ogni aspetto.* A partire dalla fine del Duecento l'uso della lectura viene rinnovato non a Bologna, ma in Francia, dalla scuola di Orlenas. Qui si arricchisce la logica interpretativa del giurista con un'utilizzazione attenta della dialettica e con gli strumenti desunti dalla logica aristotelica, percepiti anche tramite la tomistica. *La metodologia è recuperata da quella della scolastica e applicata al diritto da maestri quali Revigny e Belleperche.* Attraverso un lavoro analitico e attraverso la *tecnica del sillogismo* anche i commentatori intendevano raggiungere l'interpretazione della norma
- Si costruisce una disciplina che, pur partendo dal testo, finisce per travalicarne i contenuti, in modo da fornire un coerente sistema di regole da offrire all'uomo della propria epoca.

Questo metodo logico – dialettico viene recepito in Italia da Cino da Pistoia e poi da **Bartolo di Sassoferrato**, l'esponente più insigne della scuola dei commentatori e uno dei più grandi giuristi in assoluto di ogni tempo, tanto che si diffonderà il detto: *"nemo bonus iurista nisi sit bartolista"*.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Bartolo è stato solamente civilista, il suo allievo, Baldo degli Ubaldi, ne ha proseguito l'opera, applicandosi in tutti i settori del diritto.

Con Bartolo e Baldo la dottrina del Commento acquista fama europea ed acquisisce una metodologia che dura a lungo e caratterizza quello che si dirà il *mos italicus*, perché tale metodo di lavoro sarà tipico dei giuristi italiani. Al sistema del *mos italicus* si contrapporrà quello del *mos gallicus*: metodo di studio e di insegnamento del Corpus iuris civilis, diffusosi soprattutto in Francia nel XVI secolo. Questo metodo si caratterizza per il metodo storico – sistematico connesso allo spirito con cui l'umanesimo giuridico si accostava all'opera giustiniana. Esso era pervaso da una rigorosa critica storico – filologica del testo per recuperarne l'originaria purezza, e non dall'esigenza avvertita dal *mos italicus* di farlo corrispondere e adeguarlo alle esigenze giuridiche dell'epoca.

Con la scuola del Commento la dottrina giuridica medievale raggiunge il suo vertice e pone le base per la creazione di un diritto comune a tutta l'Europa, nel quale le diverse fonti trovino un loro spazio e un loro coordinamento e i vari istituti giuridici ricevano completa costruzione dogmatica: è il sistema dello *ius commune*.

Caratteristiche generali della scuola del commento:

1. Libertà interpretativa.
2. Allontanamento dal testo.
3. Esito finale è l'incertezza del diritto a causa della diffusione di molte opinioni divergenti in merito a una stessa materia giuridica.

BOLOGNA: glossatori (metà e inizi 1300) si attua una trasformazione;

i giuristi competenti hanno imbrigliato il testo giustiniano di una rete tale di glosse che hanno tutto sotto controllo.

Si creano trattati di diritto che si basano sempre sul corpus iuris: questo implica un passo avanti nella libera interpretazione.

SCUOLA DEI COMMENTATORI: è famoso Bartolo da Sassoferrato.

"Nessuno è un giurista se non è un bartolista" (*nemo bonus jurista nisi sit BARTOLISTA*)

Si giunge qui ad un punto di massima elaborazione personale del giurista di matrice bolognese, che compie amplissime rielaborazioni.

Bartolo, basandosi sul diritto giustiniano fonda il DIRITTO INDUSTRIALE, giungendo alla creazione di principi del tutto nuovi.

Si arriva ad un progressivo allontanamento dal testo giustiniano, attraverso una libera attività interpretativa. IL PUNTO DI ARRIVO È FISSATO DAL GIURISTA.

↙
Non è riletto di cose già scritte,
è fondatore del diritto.

Il diritto romano non è più quello giustiniano, la base è quella, con l'aggiunta della ricchezza di un quadro interpretativo ed innovativo.

I GIURISTI NON INVENTANO NULLA (fictio)
MA IN REALTA' HANNO GRANDE LIBERTA'

↙ ↘

| | |
|---|---|
| In Europa Continentale: è tutto nel C.I.C. | In Inghilterra: è tutto nella consuetudine |
|---|---|

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

COMUNI

Non sono città create ex novo (eccetto alcune es Alessandria) verifica

Non sono delle novità dal punto di vista urbanistico.

Erano decadute poiché gli imperi barbari erano rurali non cittadini.

CON LA RIPRESA DEI COMMERCII sono (i comune) le aree che si sviluppano di più dal punto di vista economico.

Comuni divengono sempre più autonomi, dandosi un'organizzazione storica. Hanno un proprio esercito funzionale per la lotta tra comuni vicini ed in espansione.

Tendono, infatti ad espandersi:

- Economicamente;
- Territorialmente (comuni aggressivi danno fastidio ai signori feudali della zona: numerosi conflitti);

TEORIE SULLE ORIGINI DEI COMUNI:

Comune come antitesi del feudo.

Sorgono rapporti nuovi.

No esiste quel mondo gerarchico che era proprio del feudo.

Si tratta di una società aperta, dinamica, non cristallizzata con schemi rigidi.

Caratterizzata da molta immigrazione.

Più democratica.



Esiste però in realtà una FORTE PRESENZA DI INDIVIDUI CON MATRICE FEUDALE.

Permangono ricchi, case fortificate, terreni: non è la vittoria della borghesia sulla nobiltà.

Derivazione feudale del comune italiano: coloro che contavano e avevano mezzi erano quelli con una forte potenza alla spalle. (erano nobili)

La città si organizza per amministrare la giustizia:

- Fase consolare: magistrati sono espressione delle famiglie dominanti;



Lotte intestine: comuni votati all'autodistruzione a causa delle lotte tra clan;



- Fase podestarile: persona super-parte che viene da fuori, il potestà è un giurista pagato profumatamente, autorevole, sottoposto ad un SINDACATO che controlla e giudica come governa il podestà rivalendosi su di esso nel caso alla fine del mandato (processo).
- Fase signorile.

Comuni della pianura emiliana.

I vassalli (conte di Savoia) si staccano dall'impero.



Da signore locale, diverrà sovrano di uno Stato nazionale.

Non ci trovi in copisteria, ma solo su www.appuntiluiss.it !

Germania: l'impero è indebolito ma continua ad avere ancora una certa importanza. Il livello dell'impero è supremo. L'imperatore è LEX ANIMATA IN TERRIS. L'imperatore è romano-germanico: i giuristi gli confermano una posizione di supremazia assoluta, ma in realtà non affermano una POTESTAS ABSOLUTAS dell'imperatore (successore dei Cesari), tendendo per di più a sfumare.

Il principe durante il principato è LEGIBUS SOLUTUS: *quod principi placuit legis habet vigorem*

I comuni si lamentano con l'imperatore dei vicini comuni e dei signori feudali. Ogni comune pensa a se stesso ed a sottomettere gli altri, al suo interno: lotte intestine.

Si combatte per le LIBERTAS (le rivendicazioni quindi hanno motivazioni concrete).

L'imperatore infatti è visto come SUPREMO GRANTE DELLA PACE SOCIALE.

Egli chiede consiglio ai giuristi che gli spiegano che l'imperatore ha piena libertà.

Durante le lotte militari vincono i comuni:

Lega lombarda
(comuni italiani contrari all'imperatore)

Vs

Imperatore
(accanto a cui si schierano altri comuni)

LA LEGA LOMBARDA

La **Lega Lombarda** fu un'alleanza formata il 7 aprile 1167 presso l'abbazia di Pontida, e formata da Milano, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma. Il 1° dicembre 1167 venne allargata tramite l'alleanza con la Lega Veronese ed altri Comuni, che portò nella Lega ben 26 (in seguito 30) città dell'Italia settentrionale, tra cui Crema, Cremona, Mantova, Piacenza, Bergamo, Brescia, Milano, Genova, Bologna, Padova, Modena, Reggio nell'Emilia, Treviso, Venezia, Vercelli, Vicenza, Verona, Lodi, e Parma e che venne detta Concordia.

La Lega venne formata per contrastare Federico I di Hohenstaufen detto "Il Barbarossa", imperatore del Sacro Romano Impero, nel suo tentativo di estendere l'influenza imperiale sull'Italia settentrionale. Federico reclamò il controllo diretto sull'Italia settentrionale alla Dieta di Roncaglia (1158), e la invase nel 1158 e nel 1166. La Lega godeva del supporto di Papa Alessandro III, anch'egli desideroso di veder declinare il potere imperiale in Italia. La città di Alessandria, fondata in Piemonte dalla Lega Lombarda, prese il suo nome proprio dal Pontefice e nacque come fortezza antimperiale ai confini del marchesato del Monferrato, alleato del Barbarossa.

Nella Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, Federico I venne sconfitto dalle truppe comunali, guidate, secondo le credenze popolari, dal condottiero Alberto da Giussano (accreditato come mero personaggio leggendario). Dopo diverse altre sconfitte, l'imperatore accettò una tregua di sei anni dal 1177 al 1183, fino al Trattato di Costanza, dove le città-stato dell'Italia settentrionale accettarono di restare fedeli all'Impero in cambio della piena giurisdizione locale sui loro territori.

1183 Pace di Costanza: documento fondamentale. Testo inserito anche nella composizione medievale del C.I.C. che viene integrato con aggiunte considerate importanti proprio come il diritto giustiniano, come i Libri Feudorum (contenenti le consuetudini feudali).

Anche se i comuni hanno vinto l'impero di Federico Barbarossa non viene legittimato, ma compie una concessione nei confronti dei ribelli che "sono tornati sotto la sua protezione".

Non vi è il riconoscimento del comune come entità giuridicamente nuova: i giuristi si guardano bene dal farlo.

I comuni dovranno adottare una procedura: i consoli dovranno rivolgersi dall'imperatore per ricevere l'investitura della loro carica. Si tratta di un atto con cui il signore feudale conferisce beneficio/immunità al vassallo: RITORNO ALL'INSIEME DEI RAPPORTI FEUDALI.

Si tenta di circoscrivere il fenomeno comunale, di imbrigliare una situazione nuova e spostarla nel campo feudale. (mondo della conservazione)

I comuni ora divengono una sorta di vassalli, se non sono investiti, questi non possono dare vita alle sue autonomie.

Per quanto riguarda i comuni che firmano la pace di Costanza:

- Nella loro lotta contro lo strapotere dell'impero non è possibile vedere avvisaglia di quella che nel risorgimento sarà la lotta con lo straniero, ma solo una lotta per l'autonomia, per ottenere le così dette LIBERTAS.
- Aspetto legislativo: le leggi dei comuni sono statuti comunali che ogni comune si dà, sono IUS PROPRIUM.

Imperatore: "riconosco *consuetudinem vestra* " non è una forma di riconoscimento generalizzata, non si riconoscono le consuetudini di tutti i comuni e la loro legislazione, ma solo di coloro che ora firmano la pace di Costanza.

ENNESIMA PREMINENZA DEL DIRITTO FEUDALE: l'investitura non esiste nel diritto romano. Permangono dentro gli schemi dell'impero romano le consuetudini germaniche. (impostazione giuridica)

Dopo la pace di Costanza: i comuni si espandono, l'impero è sempre più lontano.

Si espandono nelle zone rurali.

Consolidazione delle proprie consuetudini (a volte contra legem rispetto al diritto giustiniano) negli statuti (alcuni riconosciuti altri no) spesso di marca germanica, poi successivamente, quando saranno scritti dai giuristi diverranno di marca romanica.

Lo ius proprium in Italia: diritto statutario.

FASE SIGNORILE DEL COMUNE:

I comuni poi andranno incontro ad una fine ingloriosa. Essi si involgono passando dal comune alla signoria:

- Firenze: Medici;
- Milano: Visconti e Sforza;
- Verona: della Scala;

Personaggi prendono il potere appoggiati dalla forza e dal consenso di fazioni, sono i successori antica famiglia di signori feudali.

L'assemblea (arango) dichiara il signore sancendone il potere di fatto già conquistato. (si è usata già la forza, opposizione eliminata).

PASSAGGIO DALLA CARICA DI VICARIO A QUELLA DI DUCA

Fase signorile: è un'irregolarità: non ha le base giuridiche sancite dalla Pace di Costanza.

Il signore, seppure acclamato non vale nulla, perché non ha il riconoscimento dell'imperatore.

Bisogna quindi ricorrere a chi detiene il potere supremo: papa e imperatore.

I signori quindi chiedono una legittimazione del loro potere: serve il titolo di "vicario imperiale", cioè di colui che fa le veci dell'imperatore (Federico Barbarossa). Questa è una carica preesistente: ricevuto un mandato sono mandatari e seguono le regole del mandante (IMPERATORE), in cambio della cessione della carica l'imperatore riceve un introito.